

**DELIBERAZIONE 17 MARZO 2016
110/2016/S/EEL**

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA ACEA
DISTRIBUZIONE S.P.A. E CHIUSURA DEL RELATIVO PROCEDIMENTO
SANZIONATORIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 marzo 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A al vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità, in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche dei dati di misura (di seguito: TIS);
- la comunicazione di Acea Distribuzione S.p.a. del 25 giugno 2013, prot. Autorità n. 23160/A del 26 giugno 2013 (di seguito: comunicazione 25 giugno 2013);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 2 luglio 2013 (prot. Autorità n. 23816 del 3 luglio 2013) (di seguito: comunicazione 2 luglio 2013);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2013, 299/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 299/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2013, 300/2013/S/eel (di seguito: deliberazione 300/2013/S/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2015, 548/2015/S/eel (di seguito: deliberazione 548/2015/S/eel);
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

FATTO

1. Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del TIS Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo (diverso dall’Acquirente Unico) in ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo *non trattati su base oraria* inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e all’anno di competenza, il valore assoluto della differenza fra l’energia *prelevata* dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento e l’energia elettrica *assoggettata al trasporto* nella medesima area, sia minore del 2% della maggiore delle due.
2. Con riferimento alle sessioni di conguaglio per le rettifiche di *settlement*, l’art. 55, comma 2, del TIS dispone che Terna subordini la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* determinate nella sessione SEM2, di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo (diverso dall’Acquirente Unico e relative a ciascun mese dell’anno precedente e a ciascuna area di riferimento) alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo *trattati su base oraria* inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e a tutti i periodi rilevanti di competenza del medesimo mese, il valore assoluto della differenza fra l’energia *prelevata* da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento (come aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*) e l’energia elettrica *assoggettata al trasporto* sia minore dello 0,5% della maggiore delle due.
3. Con deliberazione 300/2013/S/eel, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Acea Distribuzione S.p.a. (di seguito: Acea D o società), un procedimento per accertare violazioni in materia di aggregazione delle misure dei prelievi e delle immissioni di energia elettrica ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
4. In particolare, ad Acea D è stato contestato di non avere ottemperato, con la dovuta diligenza, alle attività di propria competenza funzionali

all'aggregazione delle misure, indispensabili ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, ivi incluse quelle relative alle sessioni di conguaglio.

5. Segnatamente, nell'ambito del conguaglio *load profiling* (interessante i punti di prelievo non trattati su base oraria) e delle rettifiche di *settlement* (interessante i punti di prelievo trattati su base oraria), con riferimento all'anno 2012, sono risultate imputabili alla società – a seguito del superamento delle soglie di tolleranza di cui ai citati artt. 27, comma 3, e 55, comma 2, del TIS – rispettivamente il 97% e il 98% del totale nazionale dell'energia elettrica non fatturabile, ciò che ha reso, tra l'altro, necessario l'intervento urgente dell'Autorità, con la deliberazione 299/2013/R/EEL, al fine di evitare la sospensione della liquidazione delle partite economiche di conguaglio di *settlement* e di *load profiling* per superamento delle prescritte soglie di tolleranza.
6. Con nota 24 luglio 2013 (prot. Autorità n. 25997), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 25 luglio 2013 (prot. Autorità n. 26110).
7. Con nota 21 agosto 2013 (prot. Autorità n. 28204), Acea D ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa alle contestazioni di cui alla deliberazione 300/2013/S/eel.
8. In data 7 luglio 2014 (prot. Autorità n. 18896), Acea D ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni, in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal responsabile del procedimento con nota 11 giugno 2014 (prot. Autorità n. 16289).
9. Con note 17 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21369) e 29 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22511) Acea D ha reso ulteriori chiarimenti e presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'ulteriore integrazione alla proposta di impegni in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal responsabile del procedimento con nota 26 giugno 2015 (prot. Autorità n. 19411).
10. Nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 29 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22511), Acea D ha preliminarmente descritto iniziative che appaiono idonee a dimostrare, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la cessazione delle condotte contestate. In particolare la società ha dichiarato e documentato di aver risolto le citate problematiche in materia di aggregazione delle misure, riscontrate con riferimento agli anni 2011 e 2012, di avere concluso il processo di riallineamento dei volumi misurati e fatturati a ciascun utente del dispacciamento per i suddetti anni e, quindi, di essere in grado di assicurare il diligente svolgimento, per gli esercizi successivi alle predette annualità, delle attività necessarie alla determinazione delle partite fisiche ed economiche del

servizio di dispacciamento. A conferma di ciò, con riferimento agli anni 2013 e 2014, Terna non ha ravvisato il superamento, da parte di Acea D, delle soglie di tolleranza di cui agli artt. 27, comma 3 e 55, comma 2, del TIS.

11. La proposta di Acea D, come risultante dalla nota 29 luglio 2015 (prot. Autorità 22511), contiene i seguenti due impegni:

Impegno n. 1

Assunzione e ristoro dell'“onere finanziario” riconosciuto dal Sistema (art. 67 del TIS) agli utenti del dispacciamento, con punti di prelievo nell'area di Acea D, per i quali la liquidazione delle partite economiche, di competenza dell'anno 2011, è stata sospesa ed erogata in ritardo a causa dei predetti disallineamenti tra volumi fisici misurati e fatturati e conseguente erogazione di detto importo, altrimenti gravante sul corrispettivo *uplift* (art. 44 deliberazione 111/06), a Terna. L'importo di detto onere, dopo l'approvazione dell'impegno, sarà certificato nel suo esatto ammontare da Terna e a quest'ultima versato da Acea in n° 4 rate trimestrali, a decorrere dalla ricezione della suddetta certificazione.

Impegno n. 2

Applicazione di un indennizzo di 1.000 euro per ogni comunicazione aggregata oraria mensile riferita all'anno 2011 che risulti essere stata non coerente con i dati di misura fatturati valutati in occasione della comunicazione di conguaglio annuale inviata a Terna, alla data del 20 maggio 2012. L'indennizzo, commisurato a quello riconosciuto da gennaio 2004 nell'ambito del *settlement* mensile ai sensi dell'art. 47 del TIS, sarà corrisposto entro 60 giorni dall'approvazione degli impegni.

12. Con deliberazione 548/2015/S/EEL, l'Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2013/E/com, la proposta di impegni presentata da Acea D, come risultante dalla nota 29 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22511), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
13. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità, in data 30 novembre 2015, non sono pervenute osservazioni alla proposta di impegni presentata da Acea D.

VALUTAZIONE GIURIDICA

14. In via preliminare, la società ha dichiarato ed adeguatamente documentato di aver cessato le condotte contestate nel presente procedimento; in particolare la società ha dichiarato e documentato di aver risolto le citate problematiche in materia di aggregazione delle misure, riscontrate con riferimento agli anni 2011 e 2012, di avere concluso il processo di riallineamento dei volumi misurati e fatturati a ciascun utente del dispacciamento per i suddetti anni e, quindi, di essere in grado di assicurare

il diligente svolgimento, per gli esercizi successivi alle predette annualità, delle attività necessarie alla determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento; a conferma di ciò, rileva anche la circostanza che, con riferimento agli anni 2013 e 2014 (successivi a quelli oggetto dell'avvio di procedimento sanzionatorio), Terna *non* ha (più) ravvisato il superamento da parte di Acea D delle soglie di tolleranza di cui agli artt. 27, comma 3, e 55, comma 2, del TIS.

15. L'impegno n. 1, consistente nell'assunzione e ristoro dell'"onere finanziario" riconosciuto dalla regolazione agli utenti del dispacciamento con punti di prelievo nell'area di Acea Distribuzione, per i quali la liquidazione delle partite economiche, di competenza dell'anno 2011, era stata sospesa a causa dei citati disallineamenti, è volto ad evitare la socializzazione di un costo a carico del Sistema con benefici per gli utenti del dispacciamento e per i clienti finali.
16. L'impegno n. 2, consistente nella corresponsione del citato indennizzo di 1.000 euro, per ogni comunicazione aggregata oraria mensile riferita all'anno 2011, che risulti essere stata non coerente con i dati di misura fatturati (ai fini del trasporto) valutati in occasione della comunicazione di conguaglio annuale inviata a Terna alla data del 20 maggio 2012, commisurato a quello riconosciuto nell'ambito del *settlement* mensile ai sensi dell'art. 47 del TIS, ha lo scopo di fornire un ristoro ulteriore, rispetto a quello previsto dalla regolazione, agli utenti del dispacciamento che, nell'anno 2011, hanno ricevuto dati di energia misurata, associata ai propri clienti finali, non allineati con quelli dell'energia loro fatturata.
17. L'Autorità ritiene che gli impegni presentati da Acea D, quali risultanti dalla citata nota 29 luglio 2015 (prot. Autorità 22511), che fa parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 300/2013/S/eel e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti di Acea Distribuzione S.p.a.
18. Ai fini della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene necessario che Acea D comunichi i costi effettivamente sostenuti per l'implementazione di ciascuno degli impegni medesimi e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento tariffario, non potendo i costi sopportati dall'impresa per l'implementazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.
19. Per le suesposte ragioni ed anche in considerazione della mancata presentazione di osservazioni, da parte di terzi, alla citata proposta di impegni, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento

sanzionatorio avviato con deliberazione 300/2013/S/eel nei confronti di Acea Distribuzione S.p.a., ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, nei confronti di Acea Distribuzione S.p.a., gli impegni dalla stessa proposti, come risultanti dalla nota 29 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22511) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 8 luglio 2013, 300/2013/S/eel;
2. di prevedere, quanto all'impegno n. 1, di cui al punto 9 della motivazione della presente deliberazione, che Acea Distribuzione S.p.a.:
 - a) invii a Terna S.p.a., entro 15 giorni dalla notifica della presente deliberazione, la richiesta di certificazione dell'“onere finanziario”, di cui all'art. 67 del TIS, riconosciuto agli utenti del dispacciamento con punti di prelievo nell'area di Acea Distribuzione S.p.a., per i quali la liquidazione delle partite economiche, di competenza dell'anno 2011, è stata sospesa ed erogata in ritardo a causa dei citati disallineamenti tra volumi fisici misurati e fatturati. Tale richiesta dovrà essere trasmessa, per conoscenza, all'Autorità unitamente alla risposta che Terna avrà cura di inviare ad Acea Distribuzione S.p.a. entro 15 giorni dal ricevimento della predetta richiesta di certificazione;
 - b) Corrisponda, a Terna S.p.a., il predetto “onere finanziario” certificato, in 4 rate trimestrali, a decorrere dalla data di ricezione della certificazione di Terna di cui alla precedente lettera a);
3. di prevedere che l'impegno n. 2, di cui al punto 9 della motivazione della presente deliberazione, venga attuato entro 60 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione;
4. di prevedere che Acea Distribuzione S.p.a. comunichi i costi effettivamente sostenuti per l'implementazione di ciascuno degli impegni di cui al punto 9 della motivazione della presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21, dell'allegato A, alla deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com;
5. di chiudere il procedimento sanzionatorio, avviato con deliberazione 300/2013/S/eel nei confronti di Acea Distribuzione S.p.a., ai sensi dell'art.

- 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
6. di ordinare, ad Acea Distribuzione S.p.a., di trasmettere, all'Autorità, la prova documentale dell'attuazione degli impegni, entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste, come riportate nei precedenti punti 2 e 3;
 7. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
 8. di notificare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Acea Distribuzione S.p.a., Piazzale Ostiense, n. 2, 00154 Roma e mediante pec all'indirizzo distribuzione@pec.aceaspa.it e a Terna S.p.a. all'indirizzo pec INFO@PEC.TERNA.IT e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni